

Relazione del MOVIMENTO OPZIONE DONNA su "Opzione Donna"

a cura della dott.ssa Lucia Rispoli

1. Opzione Donna¹ è un regime pensionistico introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243², che "conferma" la possibilità di conseguire, IN VIA SPERIMENTALE, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza dei previgenti requisiti contributivi ed anagrafici (c.d. opzione donna) fino al 31 dicembre 2015. Tale misura sperimentale consente alle lavoratrici di applicare le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, ossia di ottenere la pensione con 35 anni di contributi ed almeno 57/58 anni di età (età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, come sostituite dalle tabelle A e B della legge 24 dicembre 2007, n. 247), accettando però il calcolo della pensione con il sistema di calcolo contributivo previste dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, invece del retributivo o misto e l'applicazione delle c.d. finestre mobili per la decorrenza del trattamento pensionistico (12/18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome).

Trattandosi di regime sperimentale, il legislatore del 2004 ha, dunque, impegnato il Governo ad una verifica entro il 31.12.2015 dei "risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione"; prosecuzione quindi possibile, ovviamente da intendersi quale traslazione in avanti della data del 31.12.2015, al fine di consentire ad altre lavoratrici che maturano il requisito anagrafico e contributivo successivamente al 31.12.2015 di poter beneficiare ancora della sperimentazione.

2. Il requisito dei 35 anni di contribuzione equivale a 1820 settimane. Ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi³ con esclusione dei contributi accreditati per malattia senza integrazione del datore di lavoro e disoccupazione indennizzata, tenuto conto che per dette lavoratrici le quali usufruiscono della sperimentazione l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo (cfr. circolare Inps n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 8).

Per effetto dell'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole regole di calcolo alle lavoratrici che intendono beneficiare della sperimentazione Opzione Donna non

¹Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 9 statuisce " In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione."

² La legge 23 agosto 2004, n. 243 prefigurava tra i suoi obiettivi principali: a) il protrarsi obbligatorio dell'attività lavorativa, prevedendo fino al 2008 una forma volontaria di rinvio dell'attività lavorativa dei soggetti anziani incentivato da immediati benefici fiscali e contributivi e dopo il 2008, a seguito dell'emanazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa di decreti delegati e una legge a decorrenza differita al 1° gennaio 2008, l'obbligatorietà del rinvio dell'attività lavorativa dei lavoratori con un inasprimento dei requisiti di accesso ai pensionamenti di anzianità e a quelli di vecchiaia con la formula contributiva; b) il rafforzamento della previdenza complementare. La legge n. 243 del 2004 non ha previsto una disciplina transitoria tra il regime vigente e quello che doveva entrare in vigore dal 2008. Solo con la legge 24 dicembre 2007, n. 247 infatti si è concretizzata una diversa disciplina legislativa in materia di requisiti di accesso.

³ In merito alla maternità obbligatoria, ai fini dell'accredito figurativo per la pensione, la maternità è conteggiata in automatico (come avviene per il servizio militare). Laddove la maternità non risulti indennizzata dall'Inps è necessario che la lavoratrice avanzi domanda presentando i documenti che testimoniano lo stato di gravidanza e la nascita.

sono applicabili i benefici della legge 335/1995, c.d. riforma Dini, ed in particolare quello dell'anticipo rispetto all'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di dodici mesi o, in alternativa a tale possibilità, una maggiorazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo rispetto all'età della lavoratrice, pari a un anno in caso di uno o due figli oppure maggiorato di due anni in caso di tre o più figli⁴. Tali benefici non sono estensibili alle lavoratrici che intendono beneficiare della sperimentazione di cui alla legge 243/2004, poiché l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

La possibilità di opzione è esercitabile dalle lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, nonché quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema "misto") a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. Con circolari Inps n. 116/2003 e n. 60 del 15.05.2008, come confermate nel successivo messaggio Inps n. 2700 del 12.03.2010, vengono individuate due tipologie di lavoratrici escluse dalla possibilità di accedere alla sperimentazione e, rispettivamente le lavoratrici in mobilità lunga⁵ e quelle autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007⁶.

- 3.** Con messaggio Inps n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 9, si conferma il principio di "Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici", ovvero il principio che una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o pensione anticipata, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un'ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall'attività lavorativa dipendente.

Il calcolo dell'assegno pensionistico delle lavoratrici optanti avviene, ai sensi di quanto stabilito dal messaggio Inps 219/2013, con l'applicazione di sistema contributivo⁷ anziché il retributivo/misto, limitatamente alle sole regole di calcolo dell'assegno. L'applicazione del metodo contributivo, generalmente meno conveniente del retributivo, comporta una riduzione dell'importo della pensione di circa il 15-30%, in quanto tiene conto: a) dei versamenti contributivi versati nell'intera carriera lavorativa; b) dei coefficienti di trasformazione usati per determinare il trattamento pensionistico nel sistema contributivo, che vengono periodicamente aggiornati per tenere conto dell'incremento dell'aspettativa di vita.

La decurtazione non è quantificabile in generale poiché dipende dalla particolare carriera lavorativa della lavoratrice e dalla sua posizione contributiva.

- 4.** A seguito della legge 22.12.2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6.12.2011, n. 201 con l'art. 24, c.d. riforma Monti-Fornero, sono state introdotte, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dirette a garantire il rispetto, degli impegni con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.

⁴ Cfr. circolare Inps 105/2005

⁵ Cfr. articolo 1-bis del D.L. 14.02.2003, n.23, convertito in L. 17.04.2003, n. 81 legge 17 aprile 2003, n.81

⁶ Cfr. articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004

⁷ Cfr. D.lgs. 180/1997.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 14, della citata legge n. 214/2011, il regime Opzione Donna sopravvive alla riforma pensionistica Monti-Fornero⁸, ma conserva il differimento dell'accesso effettivo alla pensione per l'adeguamento alla speranza di vita⁹. (cfr. criteri applicativi circ. Inps n. n. 219 del 4 gennaio 2013, punto 10).

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla citata riforma Monti- Fornero al regime sperimentale Opzione Donna interviene la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) alla luce dell'improvviso incremento delle domande di opzione conseguenti l'accelerazione impressa dalla legge Fornero all'età pensionabile di vecchiaia e anticipata, rilasciando una "interpretazione restrittiva circa il termine ultimo per esercitare l'opzione donna¹⁰.
6. Con circolare n. 35 del 14.03.2012, l'Inps conferma l'interpretazione della RGS e fornisce istruzioni applicative, prevedendo un anticipo del termine ultimo per esercitare la "facoltà opzione donna" al 2014 anziché al 2015, ritenendo la data del 31.12.2015 quale termine ultimo entro il quale doversi collocare anche la decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestre mobili di 12/18 mesi per lavoratrici dipendenti ed autonome) e non soltanto la maturazione dei requisiti di legge (57 anni di età se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se autonome, e 35 anni di contributi.). Secondo l'Istituto, quindi, le date di maturazione dei requisiti devono intendersi fissate entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private; entro il 30 dicembre 2014 per le lavoratrici pubbliche e, infine entro il 31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome.
7. Nonostante la evidente necessità di una puntuale verifica di impatto della regolamentazione avente ad oggetto il regime sperimentale Opzione Donna, entro il termine del 31.12.2015¹¹, al fine di tenere conto del mutato contesto sociale e delle persistenti disparità di genere nonché dell'incremento di domanda dovuto al rigido ed immediato aumento dell'età pensionabile delle donne, senza limitarsi ad una verifica puramente di "carattere ragionieristico" (*verifica prevista peraltro di norma dall'ordinamento*), tale verifica dei risultati della sperimentazione si concretizza di fatto nella elaborazione di una Nota tecnica Inps del 28.08.2015 al fine di stimare la numerosità e gli oneri delle lavoratrici che avrebbero maturato il diritto Opzione Donna dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
8. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016) rivede all'art. 1, comma 281, la posizione assunta dall'Inps e procede ad una "sanatoria", ripristinando l'effettivo termine del 31.12.2015, quale data di maturazione dei requisiti di legge: in questo modo viene confermata la decorrenza imposta dalla

⁸ Cfr. L. 214/2011, art.1, comma 24 statuisce "Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [..]."

⁹ Primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2013 e con un incremento del requisito pari a 3 mesi. I successivi adeguamenti avranno cadenza triennale fino a quello previsto dal 1° gennaio 2019. Successivamente a tale data gli adeguamenti avranno cadenza biennale

¹⁰ I numeri testimoniano che il regime sperimentale Opzione Donna, seppur a fronte di una penalizzazione economica, alla luce dell'incremento dei requisiti di accesso alla pensione registra un incremento di lavoratrici optanti: dalle 1.377 pensioni liquidate nel 2011, si passa alle 5.646 del 2012 fino alle 11.527 del 2014.

¹¹ Articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 statuisce che "Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione"

c.d. finestra mobile, ma essa non incide più sul diritto all'esercizio dell'opzione e al conseguimento della pensione. Tuttavia gli effetti dell'intervenuto adeguamento agli incrementi della speranza di vita comporta un'ulteriore esclusione all'accesso all'opzione alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre 1957/58, in quanto si introduce l'incremento di 3 mesi.

Il citato comma 281 estende, quindi, la facoltà di opzione donna *"anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti della predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità"*.

Il comma 281 provvede dunque alle necessarie autorizzazioni di spesa per l'estensione del regime Opzione Donna, tenuto conto della Nota tecnica Inps del 28.08.2015 che stima l'ingresso di 36.000 donne (lavoratrici dipendenti private, pubbliche ed autonome) in possesso dei requisiti al 31.12.2015, con facoltà di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale OD e, quindi, successiva alla data del 31.12.2015 (c.d. cristallizzazione).

L'ingresso delle 36.000 lavoratrici¹² viene previsto dalla Nota tecnica Inps del 28.08.2015 in modo scaglionato nel triennio 2016 - 2018 prevedendo la numerosità per anno delle lavoratrici optanti ed i relativi oneri previdenziali stimati anno per anno, ammontanti a complessivi €. 2,5 mld nel periodo 2016-2021 e calcolati su una media di pensioni valutate dall'Inps stessa, come risulta dalle tabelle incluse nella Nota tecnica stessa.

La numerosità delle potenziali donne optanti per l'anno 2016 prevista dalla Nota tecnica risulta pari a 22.900 lavoratrici per un onere a carico della finanza pari ad €. 160 mln.; per l'anno 2017 un totale progressivo di 32.100 donne (stimando adesioni in ritardo) con un onere di €. 405 mln ed, infine nel 2018 per un totale progressivo di 33.600 donne (stimando le adesioni in ritardo) con un onere di 702 mln.

Le stime tengono quindi conto della proiezione del maggior onere pensionistico nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 considerando, quindi, anche la cristallizzazione; da ciò ne consegue che tutto il contingente delle 36.000 donne risulta tutelato.

Dall'esame dei dati riportati dalla Nota tecnica Inps 28.08.2015 si rileva che dall'anno 2022 si producono già effetti positivi per la finanza pubblica e nell'anno 2025 si concretizza un risparmio di €. 368,8 mln; nel 2028 è ipotizzabile il pareggio dei conti sulla base di un risparmio costante di circa 400 mln.

Gli effetti di un ritardato ingresso delle donne previste dal contingente preso in esame rispetto alle previsioni numeriche previste dalla Nota tecnica Inps 28.08.2015 produce ovviamente ulteriori risparmi degli oneri previdenziali per le casse dello Stato, avuto riguardo anche alla proiezione negli anni successivi.

La ldb 2016 istituisce al comma 281 un monitoraggio, tramite il cd. "contatore", necessario per consentire la redazione da parte del Ministro del Lavoro di una Relazione da presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, sull'attuazione della sperimentazione OD con particolare riferimento al numero

¹² Il contingente di n. 36.000 donne è così determinato: a) n. 32.800 donne già in possesso requisiti al 31.12.2015 con possibilità di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31.12.2015: i) n. 17.500 lavoratrici dipendenti; ii) n. 7.500 lavoratrici autonome; iii) n. 7.800 lavoratrici pubbliche; b) n. 3.250 donne rappresentanti un contingente di lavoratrici dipendenti che avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi oltre la finestra di uscita del 31.12.2015 e che avrebbero potuto accedere al regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo di una nuova disposizione normativa.

delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti, con un raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti alla attuazione e le relative previsioni di spesa¹³.

Il medesimo comma 281 prevede quindi che il Parlamento, sulla base di tale Relazione effettuata con riferimento al monitoraggio con cadenza annuale (c.d. contatore), adotti un *successivo* provvedimento legislativo di proroga del regime sperimentale Opzione Donna " *qualora dall'attività di monitoraggio [...]risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa [...], anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, (disponendo) l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.*"

- 9.** Ai sensi del citato comma 281 della legge di stabilità 2016, il Ministro del Lavoro Poletti, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze Padoan assunto con nota MEF dell'11.11.16, viene trasmesso in data 15 novembre 2016, e dunque in ritardo rispetto al termine previsto al 30.09, la "Relazione predisposta sul monitoraggio effettuato dall'Inps in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale Opzione Donna" elaborata sulla base delle stime al 30.09.2016 fornite dall'Inps. I dati Inps consuntivati al 06.09.2016 e evidenziano uno scaglionamento temporale nell'accesso pensionistico differente a quanto originariamente previsto nella Nota Tecnica al 28.08.2015 e quindi una stima per l'anno 2016 inferiore a quanto previsto nella citata Nota tecnica Inps al 28.08.2015: preso atto dei pensionamenti effettivi al 06.09.2016 e di quelli stimati al 31.12.2016, si è ritenuto di dover ridurre la percentuale prevista per l'anno 2016 al 50% della numerosità di rispetto al 70/75% inizialmente prevista dell'intero contingente di 36.000 lavoratrici.

Tale valutazione risulta conseguente al diritto soggettivo compiuto ed esercitabile in qualunque momento che determina scelte individuali meno precipitate con applicazione di penalizzazioni più contenute e, dunque, un minor onere a carico dello Stato.

- 10.** Con la Legge di Bilancio 2017, articolo 1 commi 222-225, il legislatore, confermando la data di ultimazione al 31.12.2105 della sperimentazione Opzione" di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004, si limita soltanto ad un'estensione dell'opzione alle circa 4.000 lavoratrici (del 4°trimestre 57/58) che erano rimaste escluse per effetto dell'incremento dell'aspettativa di vita. L'estensione prevista non costituisce dunque alcuna proroga della sperimentazione come contemplata dalla norma.

La conclusione della Sperimentazione Opzione Donna decretata con il Bilancio 2017, e dunque con modalità improprie, è da ritenersi arbitraria e contraria alle aspettative di migliaia di Donne, oltre che incoerente con la volontà del legislatore. Tant'è che tali aspettative e tale volontà furono effettivamente recepite in numerose proposte presentate da parlamentari e gruppi politici in varie occasioni fino al ddl Milleproroghe 2017, volte a prorogare la sperimentazione al 2018 impiegando le risorse non utilizzate risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'art. 1, comma 281 della legge 2018/2015, ma, purtroppo, tutte respinte.

¹³ Come evidente dalla lettura della disposizione, il contatore non è stato istituito per "contare" esclusivamente la numerosità delle lavoratrici optanti rientranti nel 4 trimestre 57/58

11. Considerazioni sugli oneri e sui risparmi derivanti dall'estensione del regime sperimentale "Opzione Donna" al 31 dicembre 2018

A) La Nota tecnica Inps del 28.08.2015 prevede l'accesso di un contingente 36.000 donne già in possesso requisiti al 31.12.2015 con possibilità di presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale e, quindi, successiva alla data del 31.12.2015.

Per questo contingente di lavoratrici lo Stato spenderà:

- dal 2016 al 2021 previsti €. 2.555, 4 mln.;
- nel 2022 inizieranno i "risparmi";
- nel 2028 si concretizza il punto di pareggio (spese=risparmi) ipotizzando un risparmio di circa 300 milioni;
- dal 2029 lo Stato guadagnerà quasi 300 milioni di euro l'anno, fino al decesso delle 36.000 interessate.

Ne consegue che ipotizzando una vita residua media di circa 20 anni, a partire dal 2029, il guadagno complessivo sulle 36.000 donne sarà pari a circa 6 miliardi di euro.

B) Estendendo la proroga al 31 dicembre 2018 ed ipotizzando una platea di aderenti costante pari a 36.000 unità l'anno, ovvero 36.000 nel 2016, 36.000 nel 2017 e 36.000 nel 2018, con inizio dei benefici per lo Stato a partire dagli anni 2030, 2031 e 2032 **il risparmio complessivo ammonterebbe a circa 24 miliardi di euro.**

Concludendo, i nostri politici appaiono, mai come in questo periodo, molto poco lungimiranti.

Le considerazioni sopra esposte derivano dalle stime ufficiali INPS riportate nella tabella allegata alla "Nota tecnica - Valutazione degli oneri derivanti dall'estensione del regime sperimentale di cui all'art.1, comma 9, della legge 243/2004 alle donne che *maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro l'anno 2015*" del 27 agosto 2015:

3. Totale gestioni

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e lavoratrici autonome che compiranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015

Anno	Maggiore numero di pensioni (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) spesa pensionistica (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) TFS/TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2016	22,9	160,0	-	160,0
2017	32,1	405,5	-	405,5
2018	33,6	483,3	273,8	757,1
2019	30,6	473,5	149,7	623,2
2020	23,3	348,7	122,3	471,0
2021	14,5	168,3	(29,7)	138,6
2022	4,3	(56,1)	(100,5)	(156,6)
2023	-	(241,3)	(121,7)	(363,0)
2024	-	(290,7)	(150,2)	(440,9)
2025	-	(289,5)	(97,3)	(386,8)

Gli Attuari
 Dott.ssa M. Gabriella Cinardi
 Dott.ssa Silvia Leonardi
 Dott. Stefano Leoni

C) Risparmi contatore anno 2016 da impiegare per la prosecuzione della sperimentazione "Opzione Donna"

Le risorse non utilizzate nel 2016 atte a consentire il proseguo della sperimentazione sono quelle certificati dal confronto tra i dati Inps della Nota tecnica del 28.08.2015 e quelli della tabella fornita dall'Inps in data 2 febbraio 2017 in risposta all'interrogazione dell'On. Polverini (FI) 5-10456 avente ad oggetto "Pensioni liquidate in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, relative alla cosiddetta «opzione donna»:

- a) Nota tecnica Inps del 28.08.2015: accessi Opzione Donna previsti per l'anno 2016 pari a 22.900 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico) con un onere previsto di €. 160 mln.
- b) Tabella Inps del 02.02.2017: accessi Opzione Donna previsti per l'anno 2016 pari a 16.790 (dipendenti e autonome del settore privato e settore pubblico)

Ne consegue che, se con circa €.102 mln sono state autorizzate oltre 16.000 pensioni O.D. (come risulta dalla Relazione del 15.11.2016), allo stato risulta un risparmio di circa €. 58 mln sugli oneri previdenziali dell'anno 2016 determinato rispetto ai 160 mln di euro previsti per il medesimo anno 2016 dalla Nota tecnica Inps 28.08.2015.

Ai sensi della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 281, tali risparmi devono essere impiegati per la prosecuzione del regime sperimentale, consentendo ad ulteriori 9.000 lavoratrici¹⁴ di poter usufruire del regime sperimentale Opzione Donna.

Alla luce di quanto esposto, il Movimento Opzione Donna attende un impegno politico almeno per la proroga opzione donna al 2018.

27 febbraio 2017

MOVIMENTO OPZIONE DONNA

Le Amministratrici

Dott.ssa Lucia Rispoli ed Arch. Teresa Ginetta Caiazzo

Rif.ti dott.ssa Lucia Rispoli cell. 3316589467 e Arch. Teresa Ginetta Caiazzo cell.3348510132

<https://www.facebook.com/groups/299231980470698/>

<https://www.facebook.com/movimentopzionedonna/>

¹⁴ $102.000.000:16.000=58.000:x = 9.098$